



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNATURA ALLEGATA
REG PG/2021/787655
DEL 31/08/2021

Per il Comune di XXX

Oggetto: Interventi subordinati a CILA-Superbonus. Precisazioni circa: la relazione tecnica sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici; i dispositivi anticaduta; la fine lavori e la relativa modulistica; i lavori strutturali

Si risponde ai quesiti relativi alla presentazione della CILA-Superbonus per eseguire gli interventi di cui all'art. 119 del DL n. 34 del 2020 e alle modalità di conclusione dei relativi lavori.

Un **primo** quesito è riferito alla **relazione tecnica di progetto volta a dimostrare l'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici**, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005 che stabilisce l'obbligo del suo deposito presso l'amministrazione comunale contestualmente all'inizio dei lavori o alla richiesta di rilascio del PdC e la cui predisposizione è stata specificata nei contenuti tecnici dal Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Inoltre, nella nostra regione la medesima relazione tecnica deve essere predisposta sulla base dello schema riportato nell'allegato 4 alla delibera di Giunta regionale n. 1383 del 19/10/2020

(come rettificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1548/2020), secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, della medesima delibera.

Il deposito in Comune di tale relazione è poi previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali.

Il deposito della relazione citata è perciò da dichiarare nel modello CILA-S al quadro 2) "Altre comunicazioni, asseverazioni, ecc." e da indicare nel "Quadro riepilogativo della documentazione" nella parte "Ulteriore documentazione per la presentazione di altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni o notifiche".

Un **secondo** quesito è relativo all'obbligo di installazione dei **dispositivi anticaduta** anche nel caso di interventi sulla copertura degli edifici che usufruiscano di detrazioni fiscali¹.

Le nuove disposizioni dell'art. 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020 (nel testo sostituito dal DL n. 77 del 2021) hanno semplificato l'avvio dei lavori incentivati col superbonus, ma non contengono norme che escludano l'applicazione di discipline regionali poste a tutela di interessi specifici, tra cui la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili.

Si conferma, quindi, l'applicazione della DGR 699/2015 e il conseguente obbligo di installazione dei dispositivi anticaduta per gli interventi sulla copertura degli edifici che usufruiscano di detrazioni fiscali. L'elaborato tecnico dovrà essere conservato dal proprietario o da altro soggetto avente titolo, come già stabilito dalla citata DGR.

Col **terzo** quesito si chiede quale sia la modulistica da utilizzare per comunicare la **fine dei lavori edilizi** avviati con CILA-S.

Risulta che il Governo sia intenzionato a predisporre anche detto modulo di fine lavori speciale, Sarà nostra cura renderlo disponibile immediatamente dopo la sua approvazione al seguente indirizzo:

¹ Si ricorda che l'installazione dei dispositivi anticaduta dall'alto è richiesta dalla DGR n. 699 del 2015 in caso di interventi sulla copertura di edifici esistenti che richiedano un titolo (SCIA se prevedono opere strutturali, CILA in assenza di opere aventi rilevanza strutturale e con opere IPRIPI) o che siano eseguiti in regime di attività edilizia libera (se riconducibili alla manutenzione ordinaria).

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale>

Si ricorda comunque che, secondo quanto previsto dal Modulo unificato appena approvato a livello statale, le eventuali varianti in corso d'opera devono essere comunicate al Sue utilizzando il modulo CILA-S, nel quale dovrà essere selezionato, il punto d.2. del quadro d) (“Qualificazione dell'intervento”), indicando la CILA-S originaria cui si apporta variante.

Infine, con riferimento al **quarto** quesito sulla realizzazione di **lavori aventi rilevanza strutturale** si richiama quanto enunciato al paragrafo 3 della circolare del 4 agosto 2021, circa la necessità della completa progettazione strutturale degli interventi che accedono alla detrazione fiscale, considerando che il DL n. 77 del 2021 ha lasciato inalterato il tema della sicurezza degli edifici. In ordine ai procedimenti in materia sismica continua, pertanto, a trovare applicazione la normativa regionale, compresi gli atti di indirizzo per l'approvazione della modulistica unificata regionale (MUR).

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

Firmato digitalmente

RV